

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 412

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISAPIA, BERTINOTTI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, ALFONSO  
GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, RUSSO SPENA,  
VALPIANA, VENDOLA**

Modifica alla disciplina sanzionatoria in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti per uso personale

*Presentata il 1° giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina sanzionatoria in materia di sostanze stupefacenti introdotta dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, le cui disposizioni sono confluite nel testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è risultata, alla prova dei fatti, del tutto inadeguata e, in taluni casi, addirittura controproducente rispetto ai risultati auspicati.

È vero che essa è stata modificata a seguito del *referendum* popolare del 18 aprile 1993, che ha abrogato le disposizioni che prevedevano l'illiceità del mero consumo di sostanze stupefacenti e introducevano la punibilità penale anche per chi deteneva sostanza stupefacente « per uso personale » se in quantità superiore alla « dose media giornaliera ». Ma è altresì vero che la detenzione di sostanze

stupefacenti, anche per uso esclusivamente personale, continua ad essere ritenuta un illecito amministrativo per il quale sono previste sanzioni inadeguate ai fini di qualsivoglia attività di prevenzione o di contenimento del fenomeno della tossicodipendenza.

L'abrogazione di una disciplina sanzionatoria, tuttavia, contrasterebbe, secondo l'interpretazione della giurisprudenza costituzionale, con gli impegni contenuti nei trattati internazionali sottoscritti e ratificati dal nostro Paese e, in particolare, con la Convenzione di New York del 30 marzo 1961 (resa esecutiva ai sensi della legge 5 giugno 1974, n. 412) e con la Convenzione di Vienna del 21 febbraio 1971 (resa esecutiva ai sensi della legge 25 maggio 1981, n. 385).

Si ritiene, comunque, che si possa addivenire a una radicale modifica della

disciplina in esame e della sua filosofia ispiratrice, senza entrare in contrasto con i trattati internazionali, attraverso il conferimento di una delega legislativa al Governo, finalizzata a sostituire le sanzioni attualmente previste con misure tese al recupero ed alla cura del tossicodipendente.

Si rende necessario anche intervenire, apportando modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto questa presta il fianco a critiche di notevole consistenza. Per un verso si sancisce l'illiceità penale non soltanto delle condotte finalizzate al traffico a fine di lucro, ma anche della cessione gratuita, che è assoggettata, secondo l'attuale normativa, alle medesime, pesanti sanzioni. Per un altro verso le pene edittali appaiono eccessive, soprattutto in considerazione del fatto che, comunque, lo spaccio collegato alla criminalità organizzata e il

cosiddetto « grande traffico » sono puniti con le sanzioni previste dall'articolo 74 per l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e con le aggravanti previste dall'articolo 80.

L'attuale disciplina prevista dall'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, rischia di colpire in maniera oltremodo pesante i semplici consumatori e i piccoli spacciatori (a loro volta spesso tossicodipendenti), non inseriti nel circuito della criminalità per i quali sono necessari interventi di recupero e di reinserimento, incompatibili con la durata delle pene attualmente previste.

Per tali motivi si propone la modifica anche di tale articolo, limitando la configurazione del reato all'ipotesi di cessione a terzi di sostanze stupefacenti a fine di lucro e riducendo le pene attualmente previste, ferma restando l'aggravante per l'ipotesi che il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 73 del testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. La pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà nei confronti di chi, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto illecitamente mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate dal comma 1.

3. Le pene di cui al comma 2 si applicano altresì a chiunque, al fine di trarne profitto, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV, previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

5. Quando, per i mezzi, per le modalità o per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve

entità, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.

5-bis. Non è punibile chi riceve, detiene, coltiva, offre o cede, a titolo gratuito, sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale ».

#### ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: sostituzione delle sanzioni amministrative ivi previste con sanzioni, nei casi in cui ciò sia necessario, finalizzate al recupero ed alla cura del soggetto.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

